



UNIONCAMERE
VENETO

det. 163/25

**DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI ETICHETTATURA, SICUREZZA DEI PRODOTTI E
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.
50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023
CUP C39J25001270002
CIG B912B7FB27**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che Unioncamere del Veneto è membro e coordinatore per il Nord-Est italiano del progetto Friend Europe 2025-2028 e del relativo consorzio, appartenente alla rete Enterprise Europe Network, approvato nell'ambito del Programma per il Mercato Unico (Single Market Program) con Grant Agreement n. 101213207 — Friend Europe — SMP-COSME-2024-EEN;
- che nell'ambito di tale progetto è prevista l'erogazione alle PMI di servizi di assistenza individuale al fine di rafforzare la loro competitività sui mercati internazionali;
- che la rete Enterprise Europe Network è un braccio operativo della Commissione Europea con il fine di supportare l'implementazione di normative e politiche che aiutino le imprese a migliorare i loro processi produttivi, la gestione dell'innovazione e la sicurezza dei prodotti immessi nel Mercato Unico;
- che le etichette dei prodotti alimentari sono state al centro di un'intensa attività normativa europea e nazionale, finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili, e che esse sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese che per i consumatori;
- che le imprese devono garantire la rispondenza delle etichette dei prodotti alimentari ai contenuti e ai requisiti intrinseci degli alimenti, con inevitabili ripercussioni in tema di responsabilità per le sanzioni amministrative e gli eventuali illeciti penali, e che i consumatori, sempre più attenti, devono avere a disposizione le conoscenze per poter scegliere consapevolmente;
- che la tematica della etichettatura rientra nel più vasto campo della sicurezza alimentare, regolata da numerose e complesse norme europee e nazionali che gli operatori del settore sono tenuti ad applicare, come la normativa in materia di autocontrollo, i materiali a contatto con gli alimenti, la qualificazione dei fornitori, la rintracciabilità e la tracciabilità dei prodotti, l'igiene nei luoghi di lavoro, le buone pratiche di lavorazione, il piano di campionamento ecc.;
- che, al fine di supportare in modo più completo le aziende alimentari anche a seguito dell'emanazione ed aggiornamento di appositi Regolamenti europei, si rende oggi più che mai opportuno e necessario un servizio di primo orientamento rivolto alle imprese alimentari;
- che, al fine di favorire la proiezione internazionale delle aziende alimentari in un contesto sempre più competitivo, si rende particolarmente opportuno offrire un servizio di primo orientamento sulle tematiche relative alla vendita nei paesi UE e all'esportazione extra UE dei prodotti alimentari;

- che anche i prodotti non alimentari offerti in vendita al consumatore finale devono riportare indicazioni obbligatorie per consentire una scelta ed un acquisto consapevoli;
- che alcuni prodotti non alimentari sono disciplinati in modo specifico da regolamenti europei (ad esempio i prodotti tessili, i cosmetici), altri da normative nazionali di recepimento di direttive europee (ad esempio le calzature, i giocattoli, i prodotti elettrici); per altre categorie di prodotti generici di consumo, quali ad esempio oggetti per la casa, bigiotteria, gadget, articoli per collezionisti adulti, mobili, esiste un obbligo generale di etichettatura disciplinato dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) e s.m.;
- che, al fine di supportare anche le imprese non alimentari, si rende altrettanto opportuno offrire un servizio informativo in materia di etichettatura e corretta informazione relativamente ai prodotti non alimentari di largo consumo;
- che il sistema camerale veneto, in forma associata attraverso Unioncamere Veneto e con risorse a valere sul progetto Friend Europe 2025-2028 fino alla concorrenza di € 30.000,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, intende offrire alle PMI venete, attraverso uno «Sportello etichettatura e sicurezza prodotti», fino al 31 dicembre 2028, il servizio di primo orientamento e assistenza sulle principali indicazioni da riportare in etichetta dei prodotti alimentari e non alimentari – nei settori merceologici di cui sopra – destinati al commercio nazionale e comunitario ed un servizio di assistenza sulle tematiche relative all'esportazione dei prodotti alimentari e di regolamentazione del mercato;
- che le Camere di Commercio del Veneto, Unioncamere Veneto e il Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino hanno siglato in data 22 ottobre 2025 una convenzione in materia di etichettatura, sicurezza dei prodotti e regolamentazione del mercato, approvata con delibera della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 31 del 4 giugno 2025, al fine di disciplinare i reciproci rapporti per la realizzazione di tale servizio;
- che l'art. 2 della menzionata Convenzione prevede che «Il Laboratorio Chimico è soggetto idoneo alla realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, che saranno oggetto di apposito affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 da parte di Unioncamere del Veneto (..)», nei limiti e alle condizioni ivi precisate, e che pertanto si rende necessario dare seguito a tale obbligazione affidando al Laboratorio Chimico la realizzazione del servizio di primo orientamento alle imprese in materia di etichettatura, sicurezza dei prodotti e regolamentazione del mercato, in modo da supportare adeguatamente il sistema camerale veneto nell'offerta di servizi alle imprese in questo ambito;
- che il corrispettivo massimo del servizio preventivato da Unioncamere del Veneto ammonta ad euro 30.000,00 a copertura dei servizi resi in favore delle CCIAA del Veneto sulla base dei corrispettivi concordati e puntualmente indicati all'art. 5 della menzionata Convenzione;
- che il Laboratorio Chimico, azienda speciale della Camera di commercio di Torino ha, tra i suoi obiettivi, sia quello di svolgere un'azione di servizio nei campi dell'igiene e delle tecnologie alimentari ed ambientali non alimentari nei confronti di enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazioni, singoli operatori economici, sia quello di tenere corsi di formazione nei settori attinenti ai servizi offerti e di svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi, anche nell'ottica di un incremento delle collaborazioni con gli enti istituzionali;
- che il predetto Laboratorio già eroga un servizio di sportello per l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti a favore di numerose Camere di Commercio italiane, tramite un'équipe specializzata, e possiede un'esperienza quasi ventennale di attività di audit, consulenza e formazione rivolta ad aziende alimentari di produzione e distribuzione, ad amministrazioni pubbliche (servizi di ristorazione

scolastica ed ospedaliera), ad imprese del settore turistico ricettivo (alberghi) e del settore somministrazione (bar, ristoranti);

- che di tale servizio Unioncamere del Veneto ha già usufruito negli ultimi tre anni e con risultati soddisfacenti, sostenendo così il servizio offerto a favore delle imprese afferenti alla rispettiva circoscrizione territoriale di competenza;
- che oltre ai servizi di competenza dello sportello in materia strettamente alimentare, l'attività di consulenza tecnica è indirizzata al supporto delle imprese anche in materia di carattere non alimentare, di sicurezza dei prodotti e di regolamentazione del mercato;

CONSIDERATO

- che il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, è efficace dal 1° luglio 2023;
- che l'art. 50, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36/2023 dispone che "*(omissis) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (omissis) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- che l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 36/2023 dispone che "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";
- che a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni di cui agli artt. 19 ss. del citato D.Lgs. n. 36/2023 sulla Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e che, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (...)*";
- che, alla luce dell'istruttoria svolta, è stata avviata in data 29/10/2025 una trattativa diretta su Mepa (rif. 5761302 con la società Azienda Speciale Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino, via Ventimiglia 165, P.IVA 09273250010 avente ad oggetto l'affidamento del Servizio come descritto e alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico-Economico;
- che in data 12/11/2025 è pervenuta da parte dell'operatore economico invitato una offerta economica per la prestazione del Servizio, per l'importo complessivo massimo di euro 30.000 oltre iva, e per un costo unitario dei singoli servizi che corrisponde a quanto concordato e indicato all'art. 5 della Convenzione sottoscritta in data 22 ottobre 2025;
- che la società Azienda Speciale Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino è contraente uscente di un precedente affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/di servizi oggetto del presente affidamento, ma sussistono i presupposti per derogare al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- in base alla struttura dello specifico mercato rivolto ai servizi in materia di etichettatura, sicurezza dei prodotti e regolamentazione del mercato a supporto delle CCIAA, il soggetto individuato opera in maniera dedicata verso il sistema camerale, a prezzi concorrenziali, configurandosi un'effettiva assenza di alternative;
- le CCIAA del Veneto, le imprese servite ed Unioncamere Veneto stessa hanno espresso notevole apprezzamento rispetto all'accurata esecuzione del precedente contratto;
- che per l'affidamento del Servizio è quindi possibile far ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene di non richiedere all'operatore economico la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in quanto il corrispettivo sarà fatturato con cadenza trimestrale sulla base dei servizi effettivamente resi e verrà pagato all'affidatario solamente subordinatamente alla verifica della loro esatta esecuzione, talché risultano già sufficientemente garantiti l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'esecutore ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso di eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

VISTI

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento di Unioncamere del Veneto per la disciplina degli affidamenti diretti e la programmazione di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 13, comma 2, dello Statuto di Unioncamere del Veneto;
- la Convenzione sottoscritta tra le Camere di Commercio del Veneto, Unioncamere Veneto e il Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino in data 22 ottobre 2025 e approvata con delibera della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 31 del 4 giugno 2025;
- l'autocertificazione allegata all'offerta presentata, con cui l'operatore economico attesta di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Titolo IV, Capo II, della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- il consenso prestato dall'Operatore economico al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023

DETERMINA

- di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio in materia di etichettatura, sicurezza dei prodotti e regolamentazione del mercato per la durata di anni 3 e mesi 6, alla società Azienda Speciale Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino, via Ventimiglia 165, P.IVA 09273250010, stabilendo sin d'ora che il prezzo della fornitura/servizio sia pari ad € 30.000, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso;

- di concludere il contratto con l'operatore economico sopra citato sul portale <https://www.acquistinretepa.it/> tramite Trattativa Diretta;
- di imputare tale spesa sul capitolo di spesa B2.2 Progetti/Attività Finanziati a valere sul progetto "Friend Europe 2025-2025".

Venezia, lì 19 novembre 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Valentina Montesarchio

GG/FM